



SENTENZA N. 94/2025

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del Consigliere Rossella Cassaneti in funzione di Giudice unico delle pensioni ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. **74517/PM** del registro di Segreteria, presentato in data 28/10/2024 dal signor **(omissis)**, nato **(omissis)** elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Bartolomeo Caracciolo Carafa n. 30, presso lo studio dell'Avv.to Chiara D'Ago (p.e.c.: chiaradago@pec.it) che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso, contro il Ministero della Difesa e l'INPS, per il riconoscimento del diritto al ricalcolo del TFS a seguito dell'inserimento nella base di calcolo dei sei scatti aggiuntivi di stipendio nonché alla maggiorazione della somma aggiuntiva spettante con interessi legali e maggior danno;

Esaminati i documenti e gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 7 marzo 2025 gli Avvocati Chiara D'Ago in difesa del ricorrente e Nicola Di Ronza per l'Ufficio Avvocatura INPS, che si sono entrambi rimessi alla valutazione del Giudicante rispetto alla decisione della causa, tenuti presenti i rispettivi scritti difensivi;

RITENUTO IN FATTO

Con il ricorso il sig. **(omissis)**, Capitano di Vascello della M.M. cessato dal servizio permanente e contestualmente collocato in ausiliaria a decorrere dal 28/1/2006

con decorrenza del trattamento pensionistico dal 27/1/2006, ha chiesto che venga riconosciuto il suo diritto alla riliquidazione del TFS con l'attribuzione dei sei scatti aggiuntivi previsti dall'art. 9 bis della Legge 224/1986 per la quale egli aveva optato in luogo della promozione il giorno precedente la cessazione dal servizio. Richiamati il quadro normativo di riferimento e descritti i passaggi dell'iter istruttorio che ha condotto alla riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento mediante l'inclusione nel calcolo dello stesso dei predetti sei scatti aggiuntivi, parte attrice ha lamentato, con specifico riguardo alla questione oggetto di controversia, l'arbitrarietà della posizione assunta dall'INPS Filiale Metropolitana di Napoli che *"con Pec del 30.04.2024 (doc 10) ha ritenuto <di non poter procedere alla riliquidazione del Trattamento di Fine Servizio così come richiesto dal ricorrente, in attesa di una modifica normativa, in corso di studio, dell'art.6 bis D.L.387/87>".* Il ricorrente ha chiesto, in proposito, che *"così come avvenuto per il calcolo della pensione definitiva, in modo analogo l'INPS proceda al ricalcolo del Trattamento di fine servizio così come richiesto dal ricorrente, con l'inserimento nella base di calcolo dei sei scatti aggiuntivi di stipendio".*

Entrambe le Amministrazioni convenute (Ministero della Difesa e INPS) si sono costituite in giudizio -l'INPS, per il tramite del proprio Ufficio Avvocatura (nella persona dell'Avv. Nicola Di Ronza)- con memorie difensive trasmesse rispettivamente in data 25/2/2025 e 13/2/2025, nelle quali si chiede in via principale che il ricorso venga dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione della Corte dei conti; il Ministero della Difesa ha altresì chiesto l'estromissione dal giudizio per difetto di legittimazione passiva avendo legittimamente operato nel dar seguito a tutto quanto di sua competenza, nonché il rigetto del ricorso per giuridica infondatezza; l'INPS ha a sua volta sollevato, in via subordinata, eccezione

di prescrizione quinquennale.

Il giudizio è stato, quindi, trattenuto in decisione.

CONSIDERATO in DIRITTO

Oggetto di gravame è la doglianza del ricorrente, militare della M.M. in quiescenza, rivolta alla mancata corresponsione da parte dell'INPS, del T.F.S. (Trattamento di Fine Servizio).

In via del tutto pregiudiziale, va rammentato -come correttamente evidenziato dalle Amministrazioni resistenti- che la giurisdizione pensionistica della Corte dei conti si esercita nelle ipotesi controverse relative alla sussistenza del diritto, alla misura e alla decorrenza monetaria e degli interessi sui ratei del trattamento pensionistico tardivamente corrisposti, e sulla sufficienza od eccedenza delle contribuzioni rispetto alla pensione alla quale si riferisce *ex lege*, rimanendo escluso ogni altro ambito non funzionale al trattamento pensionistico, compreso il trattamento di fine rapporto (trattamento di fine servizio) attratto alla giurisdizione ordinaria (C Cass. SS.UU. sent. n. 11849/2016).

Va, pertanto, dichiarato il difetto di giurisdizione di questa Corte sulla domanda volta al pagamento del saldo del TFR/TFS, sul rilievo che esso corrisponde ad un trattamento economico conclusivo del rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A., non soggetto quindi alla cognizione di questo Giudice (*ex plurimis*, Sez. Giur. Calabria sent. 20/2025, Sez. Giur. Toscana sent. 104/2023, Sez. Giur. Sicilia sent. 367/2022, Sez. Giur. Lazio sent. 573/2019). La giurisdizione sulla controversia oggetto di causa, dunque, compete, trattandosi in fattispecie di rapporto di pubblico impiego non contrattualizzato perché riferito ad un militare, al Giudice Amministrativo.

Riguardo la regolazione delle spese di lite, poiché la presente sentenza definisce il

giudizio decidendo soltanto su di una questione pregiudiziale di rito, in applicazione dell'art. 31 comma 3° C.G.C., se ne statuisce l'integrale compensazione.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

In composizione monocratica, nella persona del Giudice Monocratico consigliere Rossella Cassaneti, definitivamente pronunciando, DICHIARA INAMMISSIBILE il ricorso per difetto di giurisdizione contabile, spettante al G.A.

Spese compensate.

Così deciso in Napoli, nella pubblica udienza del giorno 7 marzo 2025.

IL GIUDICE MONOCRATICO (Rossella Cassaneti)

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 10.03.2025

Il Direttore della segreteria (Maurizio Lanzilli)